

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 136/A IV Legislatura

Schema di Disegno di Legge
concernente; "Norme generali di rendicontazione
finanziaria e di Gestione dei fondi erogati per
le attività di formazione professionale. Inter-
pretazione autentica artt. 12 e 14 legge regiona-
le 17 Ottobre 1978, n.54".

- RELAZIONE -

Dal trasferimento alle Regioni delle competenze statali in materia di formazione professionale disposto con D.P.R. 15 Gennaio 1972, n.10 la materia stessa è stata disciplinata da norme, riportate in varie circolari regionali, i cui contenuti sono simili a quelle dello Stato anch'esse riportate in numerose circolari emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Mentre per la parte tecnico-didattica e organizzativa tali normative possono ritenersi tuttora valide non così può dirsi per la gestione e la rendicontazione dei finanziamenti erogati specie quando tali finanziamenti si riferiscono alle attività svolte dopo l'entrata in vigore della legge reg.le 17 Ottobre 1978, n.54.

L'attuale sistema normativo (legge n.54/1978 citata e legge reg.le 17 Giugno 1983, n.9 "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale") presenta alcune carenze che non consentono agli Enti Gestori privati, non aventi finalità di lucro, di rendere il servizio loro richiesto in maniera efficiente e senza traumi .

Alcuni esempi valgono a confermare l'assunto.

La l.r. n.54/1978 non evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di utilizzazione dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività per copertura delle spese sostenute nei periodi non attività corsuale dagli Enti Gestori che immobilizzano le proprie strutture a disposizione della formazione professionale.

La l.r. n.9/1983 dispone l'utilizzazione del personale a tempo indeterminato dipendente dagli Enti Gestori con oneri a carico della Regione per trattamento economico per tutti i dodici mesi di ciascun anno formativo, ma nulla prevede circa il riconoscimento delle spese generali per sedi operative ove tale personale è permanente-

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

mente impegnato.

Per di più gli Enti Gestori, convenzionati e delegati, pubblici e privati, custodiscono nelle proprie strutture operative le attrezzature di proprietà regionale loro affidate curandone l'efficiente mantenimento; sarebbe oltremodo assurdo non riconoscere le spese sostenute per la custodia e la manutenzione durante i periodi di "vacanza" nell'attività didattica.

La precitata legislazione regionale, inoltre, in materia di formazione professionale mentre dispone la presentazione dei rendiconti finanziari entro termini prefissati non diversifica i soggetti passivi delle rendicontazioni in relazione alle metodiche da applicare. Tale mancata diversificazione comporterebbe per gli Enti delegati (Province e Consorzi di Enti locali) una gestione dei fondi regionali ed una rendicontazione delle spese sostenute con modalità diverse da quelle previste dai propri ordinamenti.

Altro problema che si appalesa è quello relativo alla destinazione dei beni inventariabili acquistati con i fondi regionali e ritenuti indispensabili per le operazioni di formazione professionale ovvero di quelli, anch'essi inventariabili, prodotti durante le esercitazioni pratiche degli allievi.

L'acquisto, da parte degli Enti Gestori, di materiali di "lento consumo" con i fondi statali erogati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e ritenuti utili per le esercitazioni, è stato sempre consentito nel passato anche se tali materiali erano assunti in carico nelle scritture inventariali del Ministero del Lavoro e affidati in comodato agli Enti Gestori stessi.

E' opportuno, quindi, disciplinare l'acquisizione al patrimonio regionale di quei beni che vengono acquistati per necessità didattiche e di quelli che per le stesse necessità furono acquistati nel passato.

Da tutto quanto precede scaturisce il presente disegno di legge.

Tale disegno di legge prevede:

- a) I soggetti passivi diversificati della rendicontazione finanziaria (art.1). Gli Enti privati e gli Enti pubblici economici (art.6) non sono tenuti ad osservare le norme di contabilità generale dello Stato mentre rimangono valide per gli stessi le norme di cui all'art.14 della l.r. n.54/1978 circa le modalità e i termini di presentazione dei rendiconti. I rendiconti degli Enti delegati

DA

./.

(Province e Consorzi di Enti locali) sono approvati dai propri Organi Istituzionali.

- b) I finanziamenti da erogare agli Enti di formazione professionale inclusi nei piani annuali di attività per il mantenimento delle proprie strutture operative ed a copertura delle ~~xxxx~~ ~~xx~~ spese fisse per l'intero periodo dei dodici mesi dell'anno formativo (art.2), per il funzionamento dei propri organi istituzionali, per le consulenze prestate da professionisti nonchè il riconoscimento delle spese per interessi nell'eventualità di ricorso ad anticipazioni bancarie e la interpretazione autentica dell'art.12 della legge reg.le n.54/1978 in relazione alla specificazione delle "spese di organizzazione" e delle spese per il funzionamento dei comparti (art.3).
- c) L'acquisizione al patrimonio regionale di tutti i beni inventariabili acquistati o prodotti dagli Enti con i fondi comunitari statali e regionali con esclusione dei beni prodotti durante le esercitazioni pratiche dei corsi speciali, svolti negli Istituti di detenzione e di pena, che sono lasciati in dono agli allievi (art.4) nonchè la destinazione di tali beni e la istituzione delle depositerie regionali per la conservazione, fino alla alienazione, di quelli obsoleti e non più utilizzabili per i fini di formazione professionale (art.5).-
- d) L'applicazione delle norme di regime innanzi sintetizzate nelle operazioni d'esame dei rendiconti finanziari afferenti gli esercizi pregressi a partire dal trasferimento alle Regioni delle competenze statali in materia di formazione professionale (art.6 comma 1°-2°-3°).-
- e) L'interpretazione autentica dell'art.14 della legge reg.le 17 Ottobre 1978, n.54 in relazione al significato di "interesse" contenuto nel secondo comma dell'art. stesso (art.6 comma 3°).
- f) La possibilità di affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie già acquisite dalla Regione ad Enti specializzati o a liberi professionisti (art.6 comma 4°) nonchè la metodologia per il riscontro della rendicontazione degli "Oneri per il personale" (art.6 comma 5°).-

B O Z Z A

DISEGNO DI LEGGE

Norme generali di rendicontazione finanziaria e
di gestione dei fondi erogati per le attività di
formazione professionale. Interpretazione autentica
ca artt. 12 e 14 legge regionale 17 Ottobre 1978, n.54

Presupposto della Rendicontazione e soggetti

Presupposto della rendicontazione finanziaria delle attività di formazione professionale è il finanziamento erogato dalla Regione Puglia o per il tramite della Regione stessa.

Sono tenuti alla presentazione del rendiconto finanziario tutti i gestori, pubblici e privati, che hanno realizzato attività di formazione professionale con il finanziamento di cui al precedente comma.

I funzionari delegati presentano i rendiconti finanziari ai sensi della legge regionale 30 Maggio 1977, n.17.-

I rendiconti finanziari delle attività di formazione professionale delegate alle Province ed ai Consorzi di Enti Locali sono approvati dagli Organi Istituzionali degli Enti medesimi; all'Assessorato alla formazione professionale dovranno pervenire in copia le relative deliberazioni rese esecutive dall'Organo di Controllo di cui all'art.55 della legge 10 Febbraio 1953, n. 62.-

01

Art.2

Finanziamento per le strutture operative

I piani annuali di attività di formazione professionale o i provvedimenti autorizzativi di iniziative formative isolate sovvenzionate dalla Regione prevedono l'ammontare dei finanziamenti relativi in proporzione al volume dell'attività approvata.

Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di "comparto" inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura indipendentemente dal volume dell'attività corsuale.

Per i Centri Regionali di Formazione Professionale direttamente gestiti dalla Regione Puglia o gestiti dagli Enti delegati il finanziamento di cui al precedente comma è determinato ed erogato dalla Giunta Regionale. La stessa procedura è seguita per il finanziamento in favore degli Enti Convenzionati che gestiscono strutture di formazione professionale di proprietà regionale. Con le deliberazioni di liquidazione dei finanziamenti la Giunta Regionale stabilisce le voci di ciascuna categoria di spesa cui le sovvenzioni stesse sono destinate.-

af

Art. 3

Utilizzazione dei finanziamenti

Gli Enti amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi alle singole sedi operative in conformità alle proprie norme legislative o regolamentari.-

Il primo comma, punto 2) ed il quarto comma dell'art.12 della legge regionale 17 Ottobre 1978, n.54 sono interpretati nel senso che le "spese di organizzazione" e le spese relative alle "provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali", oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale, comprendono le seguenti:

- spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi,
- spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi,
- spese legali e giudiziarie e per oneri passivi,
- spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accreditamento dei fondi dello anno successivo qualora il ricorso alle anticipazioni bancarie sia motivato.-

Beni inventariabili acquistati o prodotti

Tutti i beni inventariabili acquistati dai gestori, pubblici e privati, di attività di formazione professionale con i fondi comunitari, statali e regionali erogati per lo svolgimento delle attività stesse, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia purchè ne sia stata accertata la legittimità dell'acquisto.

La Giunta Regionale con propri provvedimenti definisce le categorie di articoli merceologici di lento consumo e di strumentazione didattica inventariabili che possono essere acquistati con i fondi regionali erogati per l'attuazione delle attività di formazione professionale.

Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con fondi comunitari, statali e regionale con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e di pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

of

Utilizzazione dei beni regionali inventariati

I beni regionali di cui al precedente art. 4), sono consegnati con contratto di comodato in conformità agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli Enti da cui i beni stessi sono stati acquistati o prodotti per essere utilizzati solo ed esclusivamente in attività di formazione professionale autorizzate dalla Regione Puglia e finanziate con fondi pubblici.

All' Ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese per le manutenzioni dei beni regionali consegnati.

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo superiore al biennio, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti ad altra sede operativa dell'Ente medesimo o consegnati con contratto di comodato ad altro Ente di formazione professionale, operante nel territorio della Puglia con fondi regionali ovvero, se obsoleti o inutilizzabili, trasferiti nelle depositerie regionali.

La Giunta Regionale con propri provvedimenti disciplina il funzionamento delle depositerie.-

CA

art. 6
N o r m e F i n a l i

Sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le spese per l'acquisto dei beni di cui al precedente comma e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni dei beni stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti finanziari.-

L'interesse di cui al secondo comma dell'art.14 della legge regionale 17 Ottobre 1978, n.54 viene inteso come interesse legale.-

La Regione può affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie acquisite fino all'entrata in vigore della presente legge ad Enti specializzati o a liberi professionisti iscritti ai propri ordini professionali.

Limitatamente alla voce "oneri per il personale" il riscontro è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di personale. In caso di esito negativo si procederà al riscontro della spesa dell'intera categoria.

La Giunta Regionale è autorizzata, in sede di approvazione dei rendiconti finanziari delle provvidenze per il funzionamento dei Comparti degli Enti Gestori relative all'anno formativo 1982/83, ad integrare i finanziamenti già deliberati nel rispetto dei criteri di cui all'art.12 - quarto comma della legge regionale 17 Ottobre 1978, n.54.-

of

Norme finanziarie

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1987 in L. 500.000.000 sono posti a carico degli appositi capitoli previsti nel Bilancio Regionale dell'esercizio finanziario 1987, in corso di formazione, così come segue:

- L. 100.000.000 sul cap.1101020 "Finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di F.P. - l.r. n.54/1978;
- L. 400.000.000 sul cap.1104040 "Passività arretrate relative alla formazione professionale e C.I.A.P.I. in liquidazione".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari addì

ad

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 5.12.86